

GUIDA AL DECRETO FISCALE/4

Novità per i professionisti/2

Addio alle partite Iva ferme da anni

Luca De Stefani

L'agenzia delle Entrate dovrà chiudere le partite Iva dei contribuenti (anche se società), se risulta che questi non hanno esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. È questa una delle principali novità contenute nella legge di conversione al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, considerando che fino ad oggi non era applicabile questo criterio per la cancellazione d'ufficio delle partite Iva, ma si parlava genericamente di soggetti che, pur se obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività. Un futuro decreto attuativo dovrà stabilire «forme di comunicazione preventiva al contribuente» prima di procedere alla chiusura della posizione Iva.

Come quella precedente, anche la nuova procedura di chiusura automatica delle posizioni Iva sarà a regime, in quanto è contenuta nell'articolo 35, comma 15-quinquies, Dpr n. 633/1972. Oggi e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 193 si applica la procedura introdotta dall'articolo 23, comma 22, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, e modificata dall'articolo 8, comma 9, lettera a), decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

Quindi, l'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita Iva. Chi rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall'agenzia può fornire i necessari chiarimenti alle Entrate entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Con questa procedura, la sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (codice

tributo 8120) viene iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Questa non avviene solo se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, ridotta ad un terzo del minimo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Dal giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, invece, per procedere d'ufficio alla chiusura della partita Iva, all'agenzia delle Entrate basterà verificare, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso (non necessariamente prelevati dall'anagrafe tributaria), il mancato esercizio per tre annualità precedenti dell'attività di impresa o dell'attività artistica o professionale. Nonostante la chiusura d'ufficio della partita Iva, rimarranno salvi i normali poteri di controllo e di accertamento dell'amministrazione finanziaria. I criteri e le modalità di applicazione della procedura di chiusura automatica delle partite Iva saranno stabiliti da un provvedimento del direttore delle Entrate, il quale dovrà anche stabilire «forme di comunicazione preventiva al contribuente» (articolo 35, comma 15-quinquies, Dpr 633/1972). Si presume quindi che, come in passato, sarà consentito al contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia, di fornire i necessari chiarimenti entro un determinato termine successivo al ricevimento della comunicazione preventiva.

Come in precedenza, la norma parla in generale di partite Iva di soggetti passivi, senza specificare se si tratta di persone fisiche o di società; quindi, si ritiene che sia applicabile anche alle società (in tal senso anche la circolare 28 aprile 2016, 16/E, paragrafo 3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Così la chiusura delle «inattive»

TRA FISCO E CONTRIBUENTE

La cancellazione d'ufficio

Se l'agenzia delle Entrate, in base ai dati e agli elementi in suo possesso (che non devono necessariamente essere stati prelevati dall'anagrafe tributaria), risconterà il mancato esercizio dell'attività d'impresa o professionale per tre anni, procederà con la chiusura d'ufficio della partita Iva inattiva

La comunicazione

Un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dovrà stabilire, oltre ai criteri e alle modalità di applicazione della nuova procedura, anche «forme di

comunicazione preventiva al contribuente»

L'opposizione del contribuente

Come in passato, vi sarà comunque la possibilità per il contribuente, prima della chiusura automatica, di comunicare «eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente» dall'agenzia delle Entrate che ostano alla chiusura d'ufficio della partita Iva

Controllo e accertamento

Rimarranno salvi i normali poteri di controllo e di accertamento propri dell'amministrazione finanziaria



DAL 2017 INDICI DI NORMALITÀ E COERENZA

Gli studi misureranno l'affidabilità fiscale

Gian Paolo Ranocchi

Studi di settore in pensionamento dal 2017. È questo l'effetto dell'articolo 7-bis della legge di conversione del Dl 193/2016 che dispone la cessazione dell'utilizzabilità degli studi e dei parametri come strumenti di accertamento e la nascita, in loro sostituzione, di indici sintetici di affidabilità fiscale a cui saranno abbinati diversi livelli di premialità. La logica, quindi, non è più quella di punire i sospetti evasori ma di premiare i contribuenti virtuosi. Apparentemente, quindi, una piccola rivoluzione anche se per capire quanto effettivamente poi tutto si tradurrà in un vero cambio di rotta occorrerà attendere dato che le modalità e i termini per l'eliminazione progressiva degli studi saranno definite da un provvedimento ad hoc dell'Economia.

La disposizione si limita ad affermare che la premialità potrà concretizzarsi anche nell'esclusione o nella riduzione dei termini di accertamento. È quindi auspicabile che oltre ai benefici in relazione alle attività di accertamento, i contribuenti

virtuosi possano fruire anche di altri effetti di favore come, ad esempio, meccanismi facilitati di rimborso/compensazione dei crediti fiscali e riduzione degli adempimenti fiscali. Il passato ci consegna un'esperienza in tema di regime premiale per gli studi di settore non molto positiva. L'articolo 10 della legge 201/2011 ha previsto per i soggetti congrui e coerenti rispetto a tutti gli specifici indicatori previsti, la preclusione degli accertamenti analitico-induttivi; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ed una franchigia più elevata di quella ordinario nel caso di accertamenti da "redditometro". Nei fatti il regime premiale si è spesso arenato su blocchi oggettivi come il tipo di studio applicato (il regime opera solo per coloro che applicano certi studi e non per tutti), i malfunzionamenti di Gerico in relazione a taluni indicatori economici (che danno spesso riscontri di irregolarità irragionevoli), la natura del soggetto interessato (il blocco parziale del "redditometro" opera solo per gli imprenditori individuali e nemmeno per i soci di società di persone).

I nuovi indici di affidabilità fiscale a logica dovrebbero ricalcare quelli che fino ad oggi si sono chiamati indici di coerenza e indici di normalità economica anche se, ad ogni buon conto, i ricavi o i compensi

dovrebbero continuare comunque a essere stimati dai nuovi strumenti per quanto con una logica e obiettivi diversi (mirare le verifiche sul campo). Nel progetto di revisione si punta anche ad eliminare i cosiddetti correttivi anticrisi in quanto i nuovi strumenti dovrebbero cogliere autonomamente il risultato stimato senza la necessità di allineare il dato con la congiuntura economica.

Il nuovo sistema continuerà ad alimentarsi della massa di informazioni che ciascun contribuente dovrà trasmettere all'Agenzia con i tradizionali modelli annuali. Dall'esame delle prime bozze 2017 non sembra, al riguardo, vi siano semplificazioni massive in relazione alla quantità e alla qualità dei dati richiesti che resteranno, quindi, piuttosto numerosi.

Il pensionamento degli studi di settore deve portare all'abrogazione della lettera d-ter), del comma 2 dell'articolo 39, Dpr 600/73 che dispone che alcune violazioni in relazione ai modelli studi di settore possono spalancare le porte all'accertamento induttivo puro. Si tratta di una disposizione che già era sproporzionata prima in relazione agli effetti sull'accertamento rispetto alle violazioni commesse ma che dal 2017, con l'abrogazione degli studi, non avrà più ragione di esistere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com

SUL SITO DEL SOLE
Decreto fiscale,
online il testo
approvato dal Senato

È online nella sezione Norme e tributi del sito del Sole 24 Ore il testo integrale del decreto fiscale così come è uscito dal voto finale del Senato di giovedì 24 novembre.

www.ilssole24ore.com